



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SUSSIDIO AGLI ALLIEVI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI MUSICA

(del 19 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 38 del 10 novembre 2017;

d e c r e t a :

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare il riconoscimento di sussidi per le persone domiciliate a Biasca che partecipano ad una scuola di musica riconosciuta dal Cantone (art. 25 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura), dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT), dalla Società Svizzera di Pedagogia.

Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio per le scuole di musica le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso C/C-UE-AELS) a Biasca, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 3

Sussidio

¹Il contributo comunale corrisponde alla metà della retta annua pagata per i corsi ma al massimo a CHF 300.00 per anno scolastico.

²In caso di partecipazione parziale ai corsi (un solo semestre) il contributo massimo sarà calcolato proporzionalmente alla frequenza.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite, la concessione dei sussidi cessa con semplice avviso all'utenza.

Art. 4

Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

Art. 5

Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.